

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART.24 DELLA LEGGE 240 DEL 30.12.2010**

Approvato con Decreto Rettorale n. 329 dell'11.6.2012, modificato con Decreto
Rettorale n. 75 del 13 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale
n. 135 del 9.3.2017

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240.

Indice degli articoli

<u>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITÀ</u>	3
<u>ART. 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI</u>	3
<u>ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI</u>	3
<u>ART. 5 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE</u>	4
<u>ART. 6 - COPERTURA FINANZIARIA</u>	5
<u>ART. 7 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	5
<u>ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE</u>	6
<u>ART. 9 - BANDO DI SELEZIONE</u>	8
<u>ART. 10 - APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA</u>	9
<u>ART. 11 - STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO</u>	10
<u>ART. 12 - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO</u>	11
<u>ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO</u>	11
<u>ART. 14 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE</u>	12
<u>ART. 15 - PROROGA DEL CONTRATTO</u>	12
<u>ART. 16 - RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</u>	12
<u>ART. 17 - CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO</u>	13
<u>ART. 18 - CHIAMATA DIRETTA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO</u>	13
<u>ART. 19 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>	14
<u>ART. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE</u>	14

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, il reclutamento, il regime giuridico e il trattamento economico dei Ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITÀ

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L'Ateneo provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.

2. Il contratto è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, nonché attività di verifica dell'apprendimento.

3. L'attività di ricerca può essere svolta nell'ambito di uno specifico programma o progetto di ricerca.

ART. 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. L'Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato di due tipologie:

- contratti definiti di TIPO A) di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione in merito alle attività di ricerca e didattica svolte,

- contratti definiti di TIPO B) di durata triennale non rinnovabili

2. Per i contratti di TIPO A) è previsto sia il regime di impegno a tempo pieno che il regime di impegno a tempo definito. Per i contratti di TIPO B) è previsto unicamente il regime di impegno a tempo pieno.

3. I contratti di TIPO A) possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni, i candidati, italiani e stranieri, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente oppure, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Per la partecipazione alle selezioni per il conferimento dei contratti di TIPO B), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Aver usufruito dei contratti triennali prorogabili di TIPO A);

ovvero

b) Aver usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6 L. 449/97, o di assegni di ricerca di cui all'art.22 della legge 240/2010, o di borse post dottorato ex art. 4 L 398/89 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

ovvero

c) Aver conseguito l'abilitazione scientifica, nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia di cui all'art.16 della Legge 240/2010;

ovvero

d) essere in possesso di specializzazione medica.

3. Non possono partecipare alle procedure di selezione:

A) Soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

B) Soggetti che siano stati titolari di contratti di Ricercatore a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 5 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE

1. Le richieste di attivazione delle selezioni per il conferimento dei contratti sono proposte, per motivate esigenze di carattere scientifico e didattico, con delibera del Senato Accademico. Le richieste di attivazione devono contenere le seguenti indicazioni:

- A. La tipologia del contratto da attribuire con indicazione, per i contratti di TIPO A), del regime di impegno a tempo pieno o definito.
- B. Il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, sono determinati come risulta nell'allegato "A" al D.M. 29.07.2011 n. 336.
- C. Le funzioni, i diritti, i doveri nonché il trattamento economico e previdenziale spettante al Ricercatore a tempo determinato.
- D. La sede o le sedi di svolgimento delle attività di ricerca e di didattica.
- E. I requisiti specifici per l'ammissione nonché gli eventuali ulteriori requisiti preferenziali.
- F. L'impegno orario/annuo complessivo e il monte ore/annuo previsto per le attività di didattica frontale.

- G. Le attività di ricerca e gli obiettivi di produttività scientifica, nonché le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti (lezioni in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio, seminari, ecc.).
 - H. La copertura finanziaria e la provenienza dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto da attribuire, con indicazione delle eventuali convenzioni con enti esterni, pubblici o privati.
 - I. La conoscenza di almeno una lingua straniera, oggetto della prova orale.
 - J. L'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni, che ciascun candidato può presentare ai fini della selezione.
2. Le richieste di attivazione, con riferimento a selezioni finalizzate al conferimento di contratti collegati a specifici progetti o programmi di ricerca, oltre a contenere le indicazioni previste al precedente comma, devono contenere:
- A. Descrizione del progetto o programma.
 - B. Le attività previste nello svolgimento della ricerca.
 - C. Gli obiettivi di produttività scientifica.
 - D. Il nominativo del Responsabile del programma o del progetto di ricerca.
3. Le proposte di attivazione, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa verifica della copertura finanziaria e delle risorse disponibili per la programmazione.

ART. 6 - COPERTURA FINANZIARIA

1. L'Ateneo può anche provvedere alla copertura finanziaria mediante apposite convenzioni stipulate con enti esterni, pubblici o privati, preliminarmente all'indizione della procedura. Dette convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione a prima richiesta a garanzia del credito per l'Ateneo e l'onere, in capo al sottoscrittore, di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale.
2. La durata della convenzione deve essere almeno pari alla durata del contratto da stipulare con il ricercatore a tempo determinato e la fideiussione deve essere di pari durata. Nel caso di contratti prorogabili, la convenzione può essere stipulata con garanzia per l'eventuale proroga.
3. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, può stabilire, in deroga alla procedura prevista, che il finanziatore non accenda apposita fideiussione.

ART. 7 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti scelti tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori universitari confermati appartenenti al settore concorsuale

o al settore scientifico disciplinare o affine oggetto della selezione, ai sensi del D.M. n. 336/2011 del 29.07.2011.

2. Almeno uno dei componenti della Commissione è un professore di ruolo di I fascia; il Responsabile del progetto/programma di ricerca è membro delle Commissioni nelle selezioni per il conferimento di contratti collegati a specifici progetti/programmi di ricerca.

3. La Commissione giudicatrice è proposta dal Senato Accademico, successivamente alla scadenza del bando, con decreto del Rettore.

4. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

5. Le spese relative alla procedure di reclutamento sono a carico delle strutture proponenti.

ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La procedura di selezione si svolge nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.3.2005 – mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati, anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale; tali determinazioni sono pubblicate almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori sul sito internet dell'Ateneo (www.unisob.na.it).

3. La Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione preliminare, tiene in considerazione, con riferimento agli specifici settori concorsuali e agli eventuali profili, definiti esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari - i criteri e parametri definiti dal D.M. n. 243 del 25.05.2011).

4. La procedura, ai sensi dell'art.24 comma 2 lettera c) della L. n. 240/2010, si svolge in due fasi successive:

A. Prima fase: valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, finalizzata alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del numero dei candidati; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

B. Seconda fase: svolgimento (solo da parte dei candidati ammessi dopo la valutazione preliminare) di una discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; a seguito della discussione è attribuito un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.

5. Non sono previsti esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, da svolgersi contestualmente alla discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica.

6. La Commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati:

- A. Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- B. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- C. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- D. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- E. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- F. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- G. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- H. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- I. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- J. Diploma di Specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista;

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

7. La Commissione, per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni scientifiche tiene in considerazione i seguenti criteri:

- A. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- B. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, distinti esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- C. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- D. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

8. La commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee, articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con

l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono valutate anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni. Viene valutata, inoltre, la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

9. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni, sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- A. Numero totale delle citazioni;
- B. Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- C. "Impact factor" totale;
- D. "Impact factor" medio per pubblicazione;
- E. Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

10. Al termine della seconda fase della valutazione, la Commissione giudicatrice, assegnati i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, redige, ove possibile, una graduatoria di merito dei candidati, nel numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.

11. La Commissione redige, per ogni seduta, apposito verbale, siglato e firmato da ciascuno dei componenti. Ai verbali delle singole riunioni sono allegati i singoli giudizi individuali e collegiali redatti sui candidati nel corso della valutazione preliminare e i punteggi attribuiti sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate e discusse dai candidati, nel corso della seconda fase della valutazione.

La Commissione al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

12. La Commissione deve concludere il procedimento di valutazione nel termine di cinque mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere concessa, con provvedimento rettorale, una proroga del predetto termine, per un massimo di trenta giorni.

13. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Senato Accademico richiesta di sostituzione della Commissione o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 9 - BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4a Serie Speciale "Concorsi", sui siti web dell'Ateneo, del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito Europeo <http://www.euraxess.it/>.

2. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature nonché dei titoli e pubblicazioni. Nel bando sono previste modalità informatiche di invio delle candidature e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; i termini per la presentazione delle istanze non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione della candidatura mediante Raccomandata A/R fa fede, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio, la data riportata dal timbro dell'ufficio postale accettante. Al bando è allegato il modulo per la presentazione delle candidature, disponibile anche sul sito web di Ateneo (<https://www.unisob.na.it>).

3. Il Bando di selezione indicherà, oltre a quanto specificato nell'art. 5 comma 1, anche le modalità di svolgimento della procedura di selezione e ai criteri di valutazione.

4. Il bando di selezione, in caso di selezioni finalizzate al conferimento di contratti collegati a specifici progetti o programmi di ricerca, recherà inoltre quanto indicato nell'art. 5 comma 2.

5. Il bando infine indica:

A) il termine per la conclusione della procedura di selezione e il responsabile del Procedimento;

B) le cause per le quali è prevista espressamente l'esclusione dalla procedura di selezione, mediante provvedimento rettorale.

ART. 10 - APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati entro trenta giorni dalla consegna, con Decreto del Rettore; il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine.

2. Il Rettore, con il predetto provvedimento, dichiara il nominativo del candidato idoneo in quanto primo in graduatoria e approva la graduatoria di merito. Tale graduatoria ha validità massima di 24 mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data di approvazione degli atti.

3. La relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi e punteggi, è pubblicata sul sito web d'Ateneo; comunicazione scritta dell'approvazione degli atti è trasmessa al Dipartimento e ai candidati interessati.

4. Il Consiglio di Facoltà, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza

assoluta dei professori di I e II fascia, indicando la Facoltà o struttura di assegnazione del candidato.

5. La proposta di chiamata è approvata definitivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. All'idoneo è inviata, in seguito all'approvazione definitiva della proposta di chiamata, convocazione scritta per la stipula del contratto di lavoro con richiesta di accettazione entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancata accettazione della chiamata, il Consiglio di Facoltà può effettuare, entro 45 giorni dalla comunicazione, una nuova proposta di chiamata, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10.

2. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta e viene sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore. Nel contratto di lavoro sono indicati:

- A. La tipologia di contratto attribuito, la data di decorrenza e di conclusione.
- B. Il regime di impegno tempo pieno/definito previsto per il contratto.
- C. La sede (o le sedi) previste per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.
- D. Le attività previste per lo svolgimento della ricerca o del programma/progetto di ricerca da svolgere.
- E. Le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti previste.
- F. L'impegno orario annuo complessivo definito dal comma 4, art. 24, legge 240/2010
- G. Il trattamento economico e previdenziale previsto.
- H. I diritti e i doveri del titolare del contratto.
- I. Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. L'inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio.

4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. I Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa nonché di servizio agli studenti.
2. L'Impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore/anno per il regime a tempo pieno e 750 ore/anno per il regime a tempo definito; l'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore/anno per il regime a tempo pieno e a 200 ore/anno per il regime di impegno a tempo definito.
3. I Ricercatori con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività didattica frontale fino ad un massimo di 80 ore/anno; i Ricercatori con regime di impegno a tempo definito svolgono attività didattica fino ad un massimo di 60 ore/anno.
4. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca.
5. L'attività di ricerca svolta è autocertificata dal Ricercatore, di norma, con cadenza mensile e, in caso di svolgimento di specifici progetti/programmi di ricerca, validata dal Responsabile del progetto o programma di ricerca.
6. L'attività didattica svolta è attestata mediante compilazione di appositi registri che devono essere consegnati, al termine di ogni anno accademico, al Direttore della Struttura di afferenza congiuntamente a una relazione scritta sulle attività svolte.
7. Nel caso in cui all'esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
8. I Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei progetti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.

ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di TIPO A) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato classe 0 secondo il regime di impegno.
2. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di TIPO B) è pari al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

ART. 14 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11 comma 6 del presente regolamento, i contratti sono incompatibili con: titolarità di borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei; titolarità di contratti di lavoro subordinato, di ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi universitarie.
2. Per quanto concerne la possibilità di conferire ai Ricercatori a tempo determinato eventuali incarichi esterni retribuiti o contratti per lo svolgimento di attività didattica, si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 19 comma 2.

ART. 15 - PROROGA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del D.M. n. 242/2011 del 24.05.2011, il Senato accademico che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di TIPO A), può, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell'interessato, nei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, proporre la proroga del contratto stesso, per una sola volta e per non più di due anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca;
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione nominata dal Rettore e disciplinata secondo i criteri indicati nel presente regolamento.
3. La Commissione valuta l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base di una relazione predisposta dalla struttura di afferenza;
4. la valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare;
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della Struttura di afferenza e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

ART. 16 - RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso ciascuna delle parti deve dare un preavviso di 45 giorni.

3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad un'indennità di pari importo.

4. Il Senato accademico, in caso di recesso del Ricercatore, può formulare una proposta di chiamata attingendo dalla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.

ART. 17 - CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il Senato accademico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di TIPO B), può valutare, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

2. La valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore e disciplinata secondo i criteri indicati nel presente regolamento in conformità agli standard qualitativi riconosciuti anche a livello internazionale nell'ambito di criteri definiti dal Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344.

3. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei Professori Associati.

4. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

5. Gli oneri derivanti dalla chiamata nel ruolo di Professore associato possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

ART. 18 - CHIAMATA DIRETTA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

1. L'Ateneo può stipulare, in deroga alla procedura di valutazione comparativa prevista nel presente Regolamento, contratti di Ricercatore a tempo determinato con i soggetti di cui all'art. 1 comma 9 della L. n. 230/2005 come da ultimo modificato dalla L. n. 1/2009 e dall'art. 29 comma 7 della L. n. 240/2010, ovvero:

A) Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in Istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal M.I.U.R. nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

B) Studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto a tempo determinato.

2. I predetti studiosi - fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 comma 2 - devono essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, oppure, per i settori interessati, del Diploma di Specializzazione Medica.

3. La proposta di conferimento di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai soggetti di cui al comma 1 lettera A) è effettuata dal Senato accademico ed è sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, previa verifica della copertura finanziaria e delle risorse disponibili per la programmazione.

4. La proposta di conferimento di contratti da Ricercatore a tempo determinato agli studiosi di cui al comma 1 lettera B), è effettuata dal Senato accademico ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa verifica, oltre che dell'attribuzione dei previsti contributi Ministeriali e Comunitari anche della durata, almeno triennale, dei programmi di ricerca collegati. Agli studiosi di cui al presente comma sono attribuiti contratti di Ricercatore a tempo determinato di TIPO A), la cui durata massima – in relazione alla durata del progetto di ricerca - non può superare i cinque anni; i predetti studiosi non sono obbligati a svolgere attività di didattica, didattica integrativa e supporto agli studenti.

5. I Ricercatori a tempo determinato di cui al presente articolo, stipulano un contratto di lavoro, con le modalità previste all'art. 11.

ART. 19 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 29 comma 13 della Legge 240/2010, fino all'anno 2015, costituisce titolo valido per la partecipazione alle selezioni per il conferimento dei contratti previsti all'art. 3 del presente Regolamento, il possesso di Laurea Magistrale (o equivalente) e curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo e mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.

Napoli, 9.3.2017

Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro